

Politiche Sociali dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo. Si registra peraltro nella prassi delle questure che, ai fini della determinazione della retribuzione minima, è stato talvolta preso in considerazione l'importo dell'assegno sociale. ■ Va senz'altro sottolineato come, nonostante il rilascio del permesso sia condizionato alla sottoscrizione del particolare contratto di lavoro, non si registri una interdipendenza tra le vicende di quest'ultimo e quelle del titolo di soggiorno. L'art. 22 co. 11, infatti, esclude che la perdita del posto di

lavoro, anche per dimissioni, possa comportare la revoca del permesso di soggiorno. In simili ipotesi il prestatore, per il tempo residuo di validità del titolo, ha diritto a dedicarsi alla ricerca di una nuova occupazione. Sul punto è intervenuta la l. n. 92 del 28 giugno 2012 che ha previsto che il tempo di permanenza dello straniero nel territorio italiano a seguito della perdita del posto di lavoro non possa in ogni caso essere inferiore ad un anno o, qualora superiore, alla durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore.

6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148). *1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.*

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

SOMMARIO: I. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

I. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

- 1 ■ L'art. 6 del t.u. legittima l'utilizzo del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro e familiari, **per altre attività consentite**, nonché la **conversione** di permessi di soggiorno per formazione o studio in permessi per motivi di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 3, co. 4° (in caso di lavoro autonomo si rimanda all'art. 26 t.u.) (co. 1). Sul punto si registra l'intervento, seppur non recente, di una **circolare** del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (modificativa della Circolare n. 64/99, in *D. prat. lav.*, 99, 36, 2582). Quest'ultima chiarisce che se lo straniero ha già ottenuto il permesso di soggiorno per **lavoro autonomo**, pur non avendo intrapreso l'attività stessa, può iscriversi nelle **liste del collocamento** ed essere assunto quale **lavoratore subordinato**, senza modifiche al permesso (circolare Min. lav. 24-9-1999, n. 70, *D. prat. lav.*, 99, 40, 2781; *contra*, nel caso di attività lavorativa diversa da quella di cui al permesso di soggiorno, T.a.r. Abruzzo, Pescara, 98/119).
- 2 ■ La norma dispone, inoltre, (co. 2), **l'obbligo di esibizione** alla pubblica amministrazione **dei documenti** relativi al soggiorno, al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altro di interesse per lo straniero. ■ Con il co. 3 viene introdotta la fattispecie di reato di mancato ottemperamento, da parte dello straniero, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, senza **giustificato motivo**. Sulla possibilità di individuare anche lo **straniero clandestino** quale **soggetto attivo del reato**, prima della modifica della norma introdotta dalla l. n. 94/2009 (cosiddetta "pacchetto sicurezza"), C pen. s.u. 03/45801, afferma come lo stato di clandestinità, il cui presupposto è l'inesistenza del permesso di soggiorno, non impedisca allo straniero irregolare di esibire l'altro documento richiesto dalla norma, cioè quello di identificazione. Si configura perciò, la fattispecie *ex art. 6 co. 3 T.u.* in tutti i casi in cui lo straniero irregolare non esibisce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza un documento di identificazione, non essendo da lui esigibile il permesso di soggiorno. Sull'**abolitio criminis** della fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione

irregolare, C pen. s.u. 11/16453 ha statuito che, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 94 del 15 luglio 2009, essendo sanzionata la **manca-ta esibizione contestuale** del titolo di soggiorno e del documento di identificazione, il soggetto attivo del reato deve essere individuato esclusivamente nello straniero regolarmente soggiornante, non potendosi applicare la fattispecie al soggetto clandestino che in alcun modo può essere titolare del permesso di soggiorno (anche C. pen. 14/37587). Con riguardo alla contestata violazione dell'art. 6, T.a.r. Liguria Genova 06/1252 ha stabilito che tale infrazione, quand'anche accertata, non costituisce motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno *ex art. 5, co. 4 e 5, e art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998*. ■ In tema di "giustificato motivo", Trib. di Padova 18-11-2005, ha stabilito che in caso di cittadino extracomunitario, titolare di efficace permesso di soggiorno e la cui identità fisica sia certa, costituisce giustificato motivo il rifiuto di accompagnare le forze di polizia presso la propria abitazione per mostrare nell'immediatezza il documento, piuttosto che portarlo in tempi successivi presso l'ufficio di polizia. ■ In caso di dubbi sull'identità personale dello straniero questi può essere sottoposto a **rilievi fotodattiloscopici e segnaletici** (co. 4). L'autorità di **pubblica sicurezza** è inoltre legittimata a richiedere, nell'ambito delle verifiche previste dal t.u., **informazioni** e atti comprovanti la disponibilità di un **reddito sufficiente** (co. 5). ■ Al fine di un **controllo preventivo** dello straniero soggiornante in Italia, le iscrizioni e **variazioni anagrafiche** sono effettuate negli stessi modi previsti per dei cittadini italiani. La norma precisa tuttavia che la **dimora** è considerata **abituale** nel caso di ospitalità per più di **tre mesi** presso un **centro di accoglienza** (co. 7). Salvo il caso appena illustrato, si prevede che le **variazioni del proprio domicilio abituale** debbono essere comunicate **direttamente** dal cittadino straniero alla **Questura**, entro i quindici giorni successivi (co. 8). ■ L'articolo si chiude con l'individuazione del tribunale amministrativo regionale competente, quale giudice che ha giurisdizione in materia di diniego, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno (sull'incapacità processuale connessa all'assenza del permesso di soggiorno, Trib. Como 18-2-2008, *D. lav.*, 08, 718).

7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147). *I. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.*

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

SOMMARIO: I. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.